



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLESI

News per i clienti dello Studio

N. 24

13 maggio 2022

Contributo "perequativo" del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis"): ultimi chiarimenti di prassi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la risposta a interpello 20.4.2022 n.199, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **ai fini del calcolo del peggioramento del risultato economico d'esercizio per il contributo perequativo** di cui all'art. 1 co. 16 - 23 del DL 73/2021, **rileva il dato derivante dai righe dei modelli dichiarativi** espressamente richiamati dal provv. 4.9.2021 n. 227357, **non assumendo alcun rilievo le motivazioni che hanno portato a tale risultato**. In particolare, viene affermato che *"in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione in commento definendo implicitamente le nozioni di «**peggioramento del risultato economico d'esercizio**» e di «**risultato economico d'esercizio**» richiamati nei citati commi 19 e 20, con il **rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere**".* Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 co. 23 del DL 73/2021 e nel provv. 4.9.2021 n. 227357, secondo l'Agenzia delle Entrate, **ai fini del calcolo del "peggioramento del risultato d'esercizio" (o del "risultato economico d'esercizio") assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al suddetto provvedimento.**



Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 20.4.2022 n. 199, **ha chiarito che**, ai fini del calcolo del peggioramento del **risultato economico per il contributo a fondo perduto perequativo**, **rilevano i dati dei rigli dei modelli dichiarativi**, non assumendo alcuna valenza le motivazioni che hanno determinato tale risultato.

Osserva

Viene quindi risolto il problema interpretativo che era stato posto sulla **rilevanza o meno della correlazione del peggioramento del risultato economico con l'emergenza COVID**.

Contributo a fondo perduto perequativo

La problematica riguarda, nello specifico, l'art. 1 co. 16-27 del DL 73/2021, che **riconosce** *"a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato"*, **"un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un (...) peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Osserva

Tale contributo, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non **si basa**, come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma **sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019**, ed è calcolato seguendo un meccanismo che **tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19**.

Determinazione dei risultati economici d'esercizio

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che **l'individuazione**, mediante proprio provvedimento, degli specifici **campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al**

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

31.12.2020, da considerare **per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio** di cui ai commi 19 e 20 da confrontare, è stata espressamente prevista nel co. 23 dell'art. 1 del DL 73/2021.

Osserva

Nell'ambito della risposta a interpello n. 199 viene quindi rilevato che *"in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione in commento definendo implicitamente le nozioni di «peggioramento del risultato economico d'esercizio» e di «risultato economico d'esercizio» richiamati nei citati commi 19 e 20, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere"*.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati infatti **individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.**

Rilevanza dei dati delle dichiarazioni dei redditi

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 co. 23 del DL 73/2021 e nel provv. 4.9.2021 n. 227357, secondo l'Agenzia delle Entrate, **ai fini del calcolo del "peggioramento del risultato d'esercizio" (o del "risultato economico d'esercizio") assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al suddetto provvedimento.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti